



Comune di Monteprandone



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22.04.2013;

INDICE GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali**
- Art. 2 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**
- Art. 3 - Denominazione delle Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande**
- Art. 4 - Parcheggi**

TITOLO II - ATTIVITA' SOGGETTE A PRESENTAZIONE DI SCIA

- Art. 5 - Attività di somministrazione temporanea**
- Art. 6 - SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività**
- Art. 7 - Procedimento per la segnalazione certificata di inizio attività**
- Art. 8 - Attività accessorie**

TITOLO III – NORME COMUNI

- Art. 9 - Orari**
- Art. 10 - Pubblicità dei prezzi**
- Art. 11 - Ampliamento dell'esercizio**
- Art. 12 - Gestione di reparto**
- Art. 13 - Subingresso**
- Art. 14 - Decadenza, sospensione e revoca del titolo abilitativo. Inibizione dell'attività**
- Art. 15 - Cessazione dell'attività**

TITOLO IV – NORME FINALI

- Art. 16 – Disposizioni finali**
- Art. 17 - Entrata in vigore ed abrogazioni**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio e degli indirizzi generali di cui al Regolamento Regionale 04 agosto 2011, n. 5 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27” ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 06.08.2012 n.147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168).
2. La disciplina contenuta nel presente regolamento si ispira ai principi di cui alla Legge Regionale n. 27/2009 e s.m.i. ed ai criteri di programmazione stabiliti dall'art. 3 del R.R. n. 5/2011 e persegue i seguenti obiettivi:
 - a) lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi a livello locale, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
 - b) la tutela del consumatore intesa sia come tutela della sua salute sia come diritto ad un giusto rapporto qualità-prezzo, nonché ad una corretta e tempestiva informazione e pubblicizzazione dei prezzi e prodotti usati;
 - c) la libera concorrenza e la libertà d'impresa integrando gli esercizi di somministrazione nel contesto sociale ed ambientale;
 - d) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone rurali, nelle aree di interesse storico, artistico ed ambientale, nonché la promozione e lo sviluppo delle produzioni tipiche locali e dell'enogastronomia;
 - e) la semplificazione dei procedimenti per l'esercizio delle attività, nonché la flessibilità del settore e l'integrazione con altre attività economiche per consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
 - f) la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo ai fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento acustico ed ambientale.

Art. 2

Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, la quale comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dal relativo titolo autorizzativo sanitario. La somministrazione deve avvenire nel rispetto del [regolamento \(CE\) 29 aprile 2004, n. 852/2004](#) (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), nonché della normativa statale e regionale vigente in materia dei sanità.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, sagre, fiere, manifestazioni sportive o musicali all'aperto, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante o simili.
3. Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di bevande alcoliche in relazione a particolari situazione di tempo e di luogo, in relazione a particolari esigenze di interesse pubblico, il Comune di Monteprandone, mediante apposite ordinanze, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche:
 - a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area;
 - b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;

c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore.

Art. 3

Denominazione delle Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande

1. Fermo restando quanto indicato al comma 1 dell'art. 2, le attività di somministrazione di alimenti e bevande vengono denominate ed individuate, fatte salve eventuali disposizioni comunali specifiche, come da seguente elenco:

a	a 1. ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili : esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo, a 2. esercizi con cucina tipica : ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale, a 3. tavole calde, self service, fast food e simili : esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo, a 4. pizzerie e simili : esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
b	b 1. bar gastronomici e simili : esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura, b 2. bar-caffè e simili : esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini, b 3. bar pasticceria , bar gelateria, cremeria, creperie e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciumi in genere, b 4. wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili : esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
c	disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili : esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività
d	discoteche, sale da ballo, locali notturni ed impianti sportivi : esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima
e	centri rurali di ristoro e degustazione : esercizi la cui ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il 70% dei prodotti locali o tipici acquisiti direttamente presso aziende o cooperative agricole della regione, con preferenza dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG e IGT, dei prodotti tradizionali di cui al D.M. 350/1999, e dei prodotti biologici. (art. 20, comma 3 L.R. 3/2002).
f	f 1. mensa aziendale : s'intende una struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro. La mensa aziendale interna può essere convenzionata con altre imprese f 2. mensa interaziendale : s'intende una struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che le qualifichino come attività non aperta al pubblico e deve essere priva di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto ad un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti o bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate.
g	bar aziendale o bar interno : s'intende una struttura, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita. All'esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno
h	circoli privati esercenti la somministrazione : s'intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso le sedi in cui viene esercitata l'attività associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati. Non sono tali gli esercizi che, ancorché asseriti come privati, presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche: • pagamento del biglietto d'ingresso, effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio senza alcuna formalità particolare di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;

	<ul style="list-style-type: none"> • pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinati alla generalità dei cittadini ; • struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale.
--	--

Art. 4 Parcheggi

1. Per quanto attiene alle superfici di parcheggio necessarie all'espletamento delle attività disciplinate dal presente regolamento trovano piena applicazione le relative norme di cui al vigente Piano Regolatore Generale

TITOLO II ATTIVITA' SOGGETTE A PRESENTAZIONE DI SCIA

Art. 5 Attività di somministrazione temporanea

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande previa presentazione di SCIA utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito del SUAP. L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse e, comunque, per un periodo non superiore ai trenta giorni.
2. Nella SCIA dovrà essere indicato:
 - a) l'evento nell'ambito del quale è esercitata la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
 - b) il periodo di svolgimento dell'attività, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi;
 - c) il possesso dei requisiti morali e professionali;
 - d) la disponibilità e conformità del locale o dell' area ove è esercitata la somministrazione alle norme e alle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - e) la dichiarazione di aver presentato la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari (NIA);
 - f) il rispetto del criterio di cui al comma 4 del presente articolo.
3. Ai sensi dell'art. 65, comma 3, della l.r. 27/2009 e .s.m.i per le manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale o sportive è richiesto il possesso dei soli requisiti morali da attestarsi mediante la presentazione di opportuna certificazione;
4. La durata complessiva annuale di ogni singola attività di somministrazione di alimenti e bevande a carattere temporaneo di cui al presente articolo, anche se esercitata da soggetti diversi, non può superare i 60 giorni nell'arco dell'anno. Inoltre è previsto un lasso di tempo minimo di giorni 3 tra più attività analoghe.

Art. 6 SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività

1. Sono soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentarsi in via telematica mediante gli appositi modelli reperibili sul sito del SUAP, tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle di cui all'[articolo 64 della l.r. 27/2009](#), a cui si rimanda per tutto quanto non previsto dal presente regolamento. È altresì soggetto a SCIA il trasferimento di sede diverso da quello di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento, nonché il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 7 Procedimento per la segnalazione certificata di inizio attività

1. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa al Comune.
2. La SCIA deve indicare:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 61 della l.r. 27/2009 e s.m.i.;
 - b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;
 - c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera g), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
 - d) la disponibilità e la conformità del locale ove è esercitata la somministrazione alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità, ove previsti e, in particolare, il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;
 - e) il possesso dei requisiti dell'eventuale preposto all'esercizio.
3. Alla SCIA deve essere allegata copia della NIA (Notifica di Inizio Attività) inviata alla competente ASUR.
4. A seguito della presentazione della SCIA è dato avvio al relativo procedimento, disciplinato dall'[articolo 19 della l. 241/1990](#) e dalla vigente normativa regionale di settore.
5. Il Comune, in caso di carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività accertata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi eventualmente prodotti, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a conformare l'attività medesima alla normativa vigente entro il termine fissato dall'amministrazione e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Art. 8 **Attività accessorie**

1. Agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito:
 - a. l'installazione e l'uso di apparecchi radio televisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento a condizione che:
 - 1) i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - 2) non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso;
 - b. limitatamente agli esercizi dotati di sale avari complessivamente capienza e afflusso non superiori a 100 persone, di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che:
 - 1) il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
 - 2) i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ossia non siano resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
 - 3) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
 - 4) non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.
 - c. l'esercizio di piccoli trattenimenti rivolti ad oltre 100 persone l'esercente deve presentare una SCIA ai sensi dell'art.69 del T.U.L.P.S. Per l'esercizio degli altri trattenimenti e spettacoli occorre la preventiva autorizzazione di cui agli artt.68 e 69 del T.U.L.P.S.
2. In caso di organizzazione di piccoli trattenimenti devono essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi ed esattamente:
 - 2a - per quanto riguarda l'inquinamento acustico, occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento, limitatamente alle attività soggette a dichiarazione di inizio attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività

stessa a disposizione delle Autorità di controllo. In tale DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

2b - per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita

2b1 - l'installazione di palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a cm.80 muniti di:

- certificato di idoneità statica
- certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta istallatrice e da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato.

2b2 - l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora comunque installati in aree non accessibili al pubblico, dotati di dichiarazione di conformità a firma di un tecnico abilitato

2c - per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio ai sensi della normativa vigente in materia.

TITOLO III

NORME COMUNI

Art. 9

Orari

1. L'orario di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale è liberamente determinato dall'esercente che ne dà pubblicità mediante affissione al pubblico.
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono, in ogni caso, essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. A tal fine, unitamente alla Segnalazione certificata di inizio attività, per nuove aperture, trasferimenti, e ampliamenti, l'esercente nel cui locale sono presenti impianti di diffusione sonora dovrà presentare una valutazione previsionale di impatto acustico o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, così come definito dall'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, con la quale si dichiara che non vengono superati i limiti di rumore stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale. Nel caso in cui nel locale non siano presenti impianti di diffusione sonora, il titolare presenterà dichiarazione in tal senso.
3. E' facoltà degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere indicate in appositi cartelli ben visibili all'interno e all'esterno dal pubblico.
4. La chiusura temporanea è comunicata al Comune mediante apposito modello reperibile sul sito del Comune almeno 10 giorni prima, fatti salvi di causa e forza maggiore appositamente documentati. È obbligatoria l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile dall'esterno.
5. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio o agosto, entro 15 (quindici) giorni la data di inizio delle stesse. Sulla base di tali comunicazioni, il Comune, qualora ritenga che possa verificarsi una carenza nel servizio, dispone turni di apertura obbligatori.

Art. 10 **Pubblicità dei prezzi**

1. Gli esercenti l'attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 68, comma 7, della legge regionale n. 27/2009 e s.m.i. devono dare adeguata pubblicità ai prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione mediante:
 - a. esposizione di apposita tabella ben visibile all'interno dell'esercizio per le bevande e gli alimenti da somministrare;
 - b. esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio ovvero all'interno in luogo comunque leggibile dall'esterno per le attività di ristorazione;
 - c. messa a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione del listino prezzi nel caso di servizio al tavolo.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti destinati alla vendita per asporto, nonché alle attività esercitate in circoli privati aperti solo ai soci, nelle mense aziendali, nei bar interni, alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore e similari.
3. Per quanto non previsto trova applicazione l'art. 16 del Regolamento regionale n. 4/2011

Art. 11 **Ampliamento dell'esercizio**

1. L'ampliamento della superficie di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a semplice comunicazione da parte dell'esercente.
2. La superficie oggetto di ampliamento deve essere attigua e comunicante con l'area originariamente utilizzata per l'attività e l'attività di somministrazione può essere esercitata nella parte ampliata dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.
3. E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere, entro 60 giorni dalla comunicazione, a verifiche sulla conformità alla normativa in materia igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di compatibilità urbanistica, di sicurezza, di sorvegliabilità, nonché a quanto previsto dalla l.r. 27/2011 e s.m.i. In caso di mancato rispetto delle norme, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività nella parte ampliata.

Art. 12 **Gestione di reparto**

1. La gestione di uno o più reparti di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande può essere affidata a uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi necessari, dandone contestuale comunicazione al Comune, con allegata la seguente documentazione:
 - a) il contratto di gestione;
 - b) la dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali o professionali
2. La SCIA o l'autorizzazione, dove prevista, rimangono intestate al titolare mentre la comunicazione di cui al comma 1 dà diritto al gestore di esercitare l'attività dalla data di presentazione.
3. Nel caso di affidamento di gestione di uno o più reparti ai sensi del comma 1 del presente articolo, le sanzioni di cui all'art. 69 della legge regionale n. 27/2009 e s.m.i. si applicano al gestore del reparto; mentre la mancata comunicazione di cui al comma 1 comporta la responsabilità del titolare per l'attività esercitata dal gestore

Art. 13 **Subingresso**

1. Sono soggetti a SCIA da presentarsi al Comune sia il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte che il trasferimento della gestione.
2. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA che deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto o dall'apertura della successione.
3. Previa presentazione al Comune della SCIA di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di subingresso per causa di morte, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'articolo 61 della l.r. 27/2009, possono continuare l'attività a titolo provvisorio per un anno dall'apertura della successione. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti surrichiamati, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività. Gli eredi che non intendono proseguire l'attività devono comunicare al Comune la sua sospensione. La stessa non può essere superiore a un anno, salvo proroga concessa su istanza motivata in caso di comprovata necessità. Il termine per riprendere l'attività deve essere calcolato dalla data di acquisto dell'eredità, da intendersi quale data di apertura della successione. La mancanza dei requisiti morali di cui all'art. 61 della legge regionale n. 27/2009 e s.m.i. determina l'immediata cessazione dell'attività. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei soci superstiti in caso di decesso del legale rappresentante di società
4. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a semplice comunicazione da inviare al Comune a cui deve essere allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute ovvero copia conforme dell'atto di modifica. La modifica del legale rappresentante della compagnia sociale deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni, con allegata dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali e professionali da parte del nuovo rappresentante legale. In caso di rappresentante legale privo dei requisiti professionali dovrà essere indicato apposito preposto all'attività.

Art. 14 **(Decadenza, sospensione e revoca del titolo abilitativo. Inibizione dell'attività)**

1. L'autorizzazione o il titolo abilitativo (SCIA) decade:
 - a) quando il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi;
 - b) quando il titolare non attiva l'esercizio entro sei mesi dalla data della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;
 - c) quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità
2. L'autorizzazione o l'attività soggetta a SCIA è sospesa:
 - a) per un periodo non inferiore a tre e non superiore a novanta giorni, nel caso di violazione delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizia, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e sorvegliabilità;
 - b) per un massimo di tre periodi, non superiori ciascuno a dieci giorni, nel caso di inosservanza dell'orario prescelto.
3. L'autorizzazione è revocata o l'attività soggetta a SCIA è inibita quando:
 - a) il titolare o il gestore non ottempera nei termini alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione di cui al comma 2, lettera a), salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;
 - b) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene richiesto il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;

c) al verificarsi di una nuova inosservanza dell'orario dopo la comminazione, nell'arco dell'anno solare, di tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 2, lettera b).

Art. 15
Cessazione dell'attività

1. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande il titolare deve trasmettere entro trenta giorni al Comune in cui ha sede l'esercizio apposita comunicazione in forma telematica utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul portale del SUAP del Comune di Monteprandone

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 16
Disposizioni finali

1. È obbligatoria la presentazione delle SCIA e delle richieste di autorizzazione in forma telematica, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 160/2010. La relativa modulistica adottata dal Comune di Monteprandone, in conformità di quella prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 27/2009, è reperibile sul sito del Comune di Monteprandone www.comune.monteprandone.ap.it nell'apposita sezione SUAP. Le domande, segnalazioni e comunicazioni di cui al presente regolamento devono essere accompagnate da una fotocopia del documento di identità in corso di validità dei firmatari. I cittadini extracomunitari devono allegare l'originale della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di lavoro o per motivi di famiglia.
2. Tutte le attività di cui al presente regolamento sono soggette al rispetto della normativa statale e regionale sull'inquinamento acustico, in attuazione in particolare della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
3. Sono fatte integralmente salve le disposizioni del r.d. 773/1931 applicabili alle attività di cui al presente regolamento, nonché le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
4. Alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate da circoli privati si applica la disciplina speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, del presente regolamento.
5. Per tutto quanto non previsto trovano piena applicazione gli articoli da 55 a 70 della legge regionale n. 27/2009 e s.m.i. e il relativo regolamento regionale di attuazione n. 4/2011.

Art. 17
Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 20.12.2007